

dobbo Infrastrutturo e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione 2 Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma

Prot. 2071

Allegati

Roma, 6/5/2015

UFFICIO LEGISLATIVO
SEDE
(rif.nota 0011147 del 20.3.2015)

OGGETTO: quesito in ordine all'applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, 15 agosto 2007, di attuazione dell'articolo 3, commal, lettera b), del decreto legge 3 agosto 2007, n.117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

Il DM 15 agosto 2007 tratta delle modalità di segnalamento delle postazioni di rilevamento della velocità sulla rete stradale ed all'art.3 chiarisce che tale segnalamento non è previsto nel caso di rilevamento della velocità in maniera dinamica. Più puntualmente l'art. 3 così recita:" Le disposizioni degli articoli 1 c 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero"ad inseguimento".

In evasione di richieste analoghe al quesito posto, questo Ufficio ha sempre espresso parere che per modalità dinamica non si deve intendere solo l'inseguimento ma anche le altre modalità di accertamento eseguite con il veicolo pattuglia in movimento, cioè veicolo a fianco del bersaglio o nel senso di marcia opposto, nel rispetto delle norme sulla riservatezza e di quanto espressamente previsto dal paragrafo 6.4, parte I, della circolare del Ministero dell'Interno 14 agosto 2009, n.300/A/10307/09/144/5/20/3 ,recante "Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade".

Pertanto la parola "ovvero" deve essere intesa con valore disgiuntivo, interpretando la volontà del Legislatore che ha voluto così permettere ai corpi di polizia stradale di poter operare sul territorio in piena autonomia garantendo una più capillare azione di controllo finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza stradale.

Anche la formula letterale adottata nell'art.3 dà ragione di una tale interpretazione. Infatti se si fosse voluto consentire la sola "maniera dinamica ad inseguimento" non si comprende perché sia stata inserita l'espressione"ovvero". Appare quindi corretto sostenere che l'espressione "ovvero ad inseguimento" sia da intendersi come una delle possibili modalità di accertamento in maniera dinamica.

Nel caso del dispositivo Scout Speed, approvato con D.D. n. 1323 in data 8 marzo 2012 e successivamente esteso con D.D. n. 260 del 20 gennaio 2014, è possibile l'accertamento delle infrazioni misurando la velocità dei veicoli che circolano nella direzione opposta a quella della pattuglia in quanto il dispositivo in argomento è stato approvato perché operando con illuminatore IR e con un filtro sulla telecamera (che non permette il passaggio di frequenze diverse dalla luce infrarossa) oscura di fatto il parabrezza garantendo la riservatezza degli occupanti il veicolo La sperimentazione eseguita durante la procedura di approvazione ha fornito conferma di quanto appena espresso. Se nelle risultanze fotografiche dovesse accadere che saltuariamente compaiano soggetti non coinvolti nell'accertamento dell'infrazione (per esempio pedoni o occupanti di altri veicoli) si dovrà provvedere, in caso di accesso agli atti, ad oscurare le parti del fotogramma che riguardano gli stessi, così come previsto dal Garante per la Protezione dei dati Personali con Deliberazione 8 aprile 2010 (par. 5.3.1 lett.b) ed f)).

Infine la questione che tratta il principio di parità di trattamento che, secondo quanto obiettato da alcuni giudici di pace "non sarebbe rispettato perchè lo strumento che opera rilevando in direzione opposta a quella della pattuglia non effettua accertamenti nei confronti dei motociclisti,non investe la procedura di approvazione del sistema ma interessa le modalità operative che ogni singolo corpo di polizia stradale può autonomamente decidere di adottare. Pertanto, se ritenuto necessario, gli operatori di polizia possono dedicare l'accertamento anche solo ad una tipologia di veicoli "o controllare un limite di velocità specifico (mezzi pesanti), oppure alternare le modalità di rilevamento nel verso concorde al movimento del veicolo di pattuglia o nel senso opposto, senza violare alcun principio di parità di trattamento.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Ing. Jergio Dondolini)